COMUNE DI CENTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO
E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE"
PER DUE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 e 2023/2024
per la sezione primavera

L'anno duemilaventidue del mese di il giorno presso la sede del Comune di Cento (FE)

tra

il **Comune di Cento** c. f. 81000520387, rappresentato dal Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini, domiciliato per la Sua carica, presso la sede legale del Comune di Cento, sita in Via Provenzali n. 15 Cento (FE);

e

la **Scuola dell'Infanzia "S. Giuseppe"** con sede a Cento fr. Corporeno in Via Pedagna, n. 3 , rappresentata da Don Gabriele Carati, nato a Bologna il 29.05.59 e residente in Cento fr. Corporeno, Via Statale n. 40, in qualità di Legale rappresentante della scuola stessa

Premesso che:

- il quarto comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività ad interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L.R. n.12/2003 "*Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro*" che al Capo III, art. 17, 18, 19 dispone in materia di scuole dell'infanzia;
- il Decreto Legislativo n.112/0998 "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regione ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997*" all'art. 139, comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, Province, Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), del-

la Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";

Viste altresì le Comunicazioni della Commissione Europea sui temi relativi all'ECEC (Early Childhood Education and Care – "l'Educazione e la Cura della prima infanzia"), come di seguito indicate:

- Commissione europea (2006)- "Efficienza ed equità dei sistemi europei di istruzione e formazione", Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM 2006 - 481, 8 settembre 2006;

- Commissione europea (2011) - "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori", Comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011;

- Commissione europea (2013) – "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale". Raccomandazione n. 112 del 20 febbraio 2013;

- Commissione europea (2017) - "Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto". Comunicazione n. 248 del 8 giugno 2017;

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 19/2016 ad oggetto "*Servizi educativi per la prima infanzia: Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*" disciplinante i servizi educativi per la prima infanzia;

- la delibera regionale n. 1564/2017 che definisce i requisiti strutturali ed organizzativi essenziali per tutti i servizi educativi che accolgono bambini della prima infanzia e disciplina l'autorizzazione al funzionamento;

- la delibera regionale n. 704/2019 che definisce il processo di accreditamento dei nidi d'infanzia;

- la delibera regionale n. 1035/2021 ad oggetto "*Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi di infanzia*";

Considerato che:

- nel territorio del Comune di Cento si è consolidato un sistema di servizi educativi per la prima infanzia facenti capo al Comune ed a Gestori Privati che hanno consentito di rispondere positivamente alle richieste di frequenza espresse dai residenti, riconoscendo, così, il diritto di tutti i bambini in età dai 12 ai 36 mesi di godere di pari opportunità educative, in un quadro di plurali-

smo culturale e in una logica di confronto;

- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva dei servizi per la prima infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta fra i soggetti componenti il sistema integrato a beneficio della comunità locale;
- che la Regione Emilia Romagna finanzia il progetto “Al Nido con la Regione”, che prevede un contributo per le famiglie residenti in regione al fine di abbattere i costi per la frequenza dei bambini nei servizi 0-3 anni pubblici o privati convenzionati;
- con la delibera della Giunta regionale n. 1385 del 01/08/2022, avente ad oggetto: “*Misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2022/2023, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia*” ha attivato per l’anno educativo 2022/2023 la misura di sostegno economico è finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi a titolarità e gestione privata, esclusivamente se convenzionati con i Comuni;
- tale misura può essere estesa anche alle famiglie frequentanti i nidi d’infanzia privati o le sezioni primavera private autorizzate purchè convenzionate con i Comuni;

Considerato inoltre che:

- nel territorio del Comune di Cento sono presenti due sezioni primavera aggregate alle Scuole dell’Infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Cento con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 216/2019 per gli anni educativi 2019/2020,2020/2021 e 2021/2022 fra le quali vi è la sezione primavera a part time aggregata alla Scuola dell’Infanzia paritaria San Giuseppe di Corporeno, che può accogliere al massimo 18 bambini ed è stata autorizzata al funzionamento con determinazione dirigenziale n. 798 del 28.06.2016, integrata con successiva determinazione dirigenziale n. 1307 del 11.10.2019 e accreditata, ai sensi della DGR 704/2019, con atto protocollo n. 27820/2022;
- la convenzione approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 216/2019 è scaduta al 31.08.2022, e al fine di dare la possibilità alle famiglie residenti nel Comune di Cento, frequentanti le sezioni primavera della scuola dell’infanzia paritaria di cui sopra di poter accedere ai contributi regionali, si rende necessario a decorrere dall’anno educativo 2022/2023 convenzionarsi per ulteriori due anni educativi ;
- la convenzione é lo strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato dei servizi educativi 0-6 anni presenti sul territorio comunale ed é finalizzata a promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell’offerta complessiva di nidi e scuola d’infanzia presenti sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;

Considerato altresì che sulla base del disposto della legge regionale n. 19 del 2016 della direttiva regionale attuativa 1564/2017 e delle delibere nn. 704/2019 e 1035/2021 , la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e servizi 0-3 anni (gestiti da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e paritaria, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro) è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento competente dal comune in cui ha sede il servizio 0-3 anni;

si conviene e si stipula quanto segue:

COMUNE DI CENTO

ART. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

Le parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione del livello locale del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.

La presente Convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva presente sul territorio e alla collaborazione fra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico – didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

Costituisce condizione preliminare per la sottoscrizione della presente Convenzione l'acquisizione e/o il mantenimento, da parte del soggetto gestore, del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento

ART. 2 – Accoglienza dei bambini

L'Ente gestore si impegna ad accogliere tutti i bambini che compiono i ventiquattro mesi di età alla data di inizio dell'anno educativo ed ad effettuare eventuali inserimenti in corso d'anno una volta raggiunto il requisiti di età da parte dei bambini iscritti, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza, facilitando l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili.

L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla Legge n. 104/1992 e ss.mm., e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica di bambini con disabilità.

L'Ente gestore si impegna, nella definizione dei criteri di accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni di bambini residenti nel territorio comunale, e, in subordine, residenti in altri Comuni, contribuendo a raggiungere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa.

ART. 3 – Partecipazione delle famiglie

L'Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2016, assicura la partecipazione delle famiglie alle attività della sezione primavera attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.

ART. 4 – Trasparenza

L'Ente gestore si impegna a produrre ed aggiornare periodicamente la Carta dei Servizi, specificando progetto educativo, regole d'accesso, modalità di funzionamento, organi collegiali e sistema tariffario.

ART. 5 – Rispetto delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e vigilanza igienico – sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute

L'ente gestore garantisce la disponibilità di locali per lo svolgimento dell'attività educativa, mensa, arredi ed attrezzature didattiche, in conformità con le normative vigenti; si attengono all'osservanza delle norme dettate dalle leggi in vigore in materia di sicurezza, accessibilità dei locali, igiene, sanità, tabelle dietetiche che regolano la somministrazione dei pasti agli utenti.

I compiti di controllo e di vigilanza, per quanto concerne gli aspetti strutturali e funzionali sono di competenza del Comune di Cento, che si avvarrà delle verifiche e dei pareri della Commissione tecnica distrettuale prevista dalla legge regionale.

La vigilanza igienico – sanitaria sulla struttura, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda USL.

Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di assicurare la piena integrazione dei bambini disabili.

L'ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini con disagio socio/culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

ART. 6 – Contribuzione degli utenti

L'Ente gestore deve applicare all'utenza forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti.

Le parti convengono che ai fini degli eventuali benefici delle riduzioni tariffarie del progetto regionale devono essere stabilite riduzioni tariffarie riservate ai nuclei familiari residenti nel Comune di Cento che presentano un valore ISEE non superiore a € 26.000,00 euro, come previsto per l'anno educativo 2022/2023 dalla DGR 1385 del 01.08.2022.

Per l'anno educativo 2023-2024 avranno diritto dell'eventuale beneficio economico le famiglie residenti che rispetteranno i limiti fissati dalla Regione per l'accesso al contributo.

ART. 7 – Orientamenti educativi, programmazione ed organizzazione del servizio

L'Ente gestore si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 19/2016 ad oggetto "*Servizi educativi per la prima infanzia:Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*" disciplinante i servizi educativi per la prima infanzia;

- mantenere il possesso dei requisiti disposti dalla delibera regionale n. 1564/2017 che definisce i requisiti strutturali ed organizzativi essenziali per tutti i servizi educativi che accolgono bambini della prima infanzia e disciplina l'autorizzazione al funzionamento;

- mantenere l'accreditamento del servizio ai sensi della delibera regionale n. 704/2019;

- definire e rendere noto agli utenti ed al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento.

L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità, verticale e orizzontale, con gli altri servizi (nido d'infanzia pubblico, scuole dell'infanzia, scuole primarie) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione promossi da altri Enti.

L'Ente gestore impegna il proprio personale nella realizzazione di documentazioni educative come strumento di analisi della riflessività professionale e di verifica pedagogica.

ART. 8 – Qualifica e trattamento del personale

Il personale inserito nel servizio (educatori e personale ausiliario) deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale.

Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto al lavoro. Per l'attività integrativa ed ausiliaria è prevista la possibilità di avvalersi di personale volontario, che non deve essere in ricompreso nel computo del personale per garantire il rapporto numerico educatore bambino ed inserviente plesso, previsto dalla Direttiva regionale 1564/2017.

ART. 9 – Formazione permanente

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di servizio del personale educatore, un monte ore annuale per la programmazione educativo – didattica e l'aggiornamento professionale, così come previsto dalla vigente normativa.

L'Ente gestore si impegna a far partecipare il proprio personale al programma formativo organizzato in abito comunale, distrettuale e/o provinciale e dedicato specificamente alle tematiche psico – pedagogiche.

ART. 10 – Coordinatore Pedagogico

L'Ente gestore si impegna a disporre della figura del Coordinatore Pedagogico dotata di laurea specifica ad indirizzo socio – pedagogico o socio – psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui sarà garantita una formazione permanente ai fine di potenziare le proprie capacità tecnico – progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

Il coordinatore pedagogico si impegna a partecipare attivamente ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate ai nidi d'infanzia da concordare in ambito provinciale.

Si conviene, inoltre, la partecipazione stabile del coordinatore pedagogico al coordinamento pedagogico territoriale che è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della *governance* locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zerosei attraverso il confronto professionale collegiale.

ART. 11 – Assicurazione

L'Ente gestore provvede alla copertura assicurativa del personale, ivi incluso il personale volontario, e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 12 – Servizi per l'accesso e la frequenza

L'iscrizione e l'accesso al servizio per la prima infanzia è garantito a tutti i bambini richiedenti. La scuola si impegna ad accogliere prioritariamente i bambini residenti nel Comune e, in subordine, quelli provenienti da altri Comuni.

L'Ente gestore assicura un idoneo servizio mensa, la piena osservanza delle norme igienico – sanitarie previste dalla vigente legislazione, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda USL, impegnandosi all'utilizzo nella dieta il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, così come previsto dalla L.R. n. 29/2002.

ART. 13 – Impegni dell'Ente locale

L'ente locale promuove, inoltre, in sinergia con altri Enti / istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta dei servizi pubblici e privati alla loro realizzazione.

Relativamente alle risorse che saranno stanziate dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto "Al nido con la Regione" destinate alle scuole paritarie il Comune si impegna a determinare la quota sulla base del numero dei bambini iscritti alla scuola paritaria residenti nel Comune di Cento che possiedono i requisiti fissati dalla Regione Emilia Romagna nel rispetto di proporzionalità dei valori con i bambini frequentanti la scuola pubblica.

ART. 14 – Modalità di erogazione del contributo al "Nido con la Regione"

Relativamente alle risorse che saranno stanziate dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione della misura sperimentale "Al nido con la Regione" la scuola dell'infanzia paritaria si impegna ad utilizzare il relativo finanziamento regionale esclusivamente per l'abbattimento delle rette/tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R. 19/2016, attraverso la ridefinizione del proprio sistema tariffario nel rispetto dei requisiti previsti dalla Regione Emilia Romagna , a favore dei bambini frequentanti la sezione primavera aggregata alla Scuola dell'Infanzia "San Giuseppe di Corporeno" in misura proporzionale all'ISEE di ciascun nucleo familiare avente diritto.

ART. 15 – Informazione, documentazione e rendicontazione

Sarà cura dell'Ente gestore informare i genitori dei bambini frequentanti il servizio circa i contenuti della presente Convenzione.

Esso dovrà altresì comunicare al Comune i nominativi dei componenti degli Organi Collegiali.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno la scheda informativa, allegato "B", relativa all'anno scolastico in corso contenente:

- i dati anagrafici del servizio (indirizzo, telefono, fax, e – mail, nome e cognome del Legale Rappresentante;

- numero delle sezioni funzionanti nell'anno scolastico
- calendario scolastico
- orario giornaliero di funzionamento del servizio
- numero di bambini iscritti, specificando il numero dei bambini residenti e l'eventuale numero dei bambini disabili certificati;
- nominativi del personale insegnante e di quello addetto ai servizi ausiliari e di cucina;
- importo dell'eventuale quota di iscrizione e della retta mensile per la frequenza, con la precisazione delle eventuali riduzioni applicate.

ART. 16 – Informazione, documentazione e rendicontazione

Il Comune e l'ente gestore definiranno le modalità di informazione alla cittadinanza ed ai genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione. Gli enti gestori si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni utili finalizzate all'applicazione della convenzione e ad assicurare la pubblicità dei bilanci e a rendicontare sinteticamente le attività svolte.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sul rispetto della convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali.

L'ente locale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora si verifichino inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente gestore, senza che tali segnalazioni abbiano dato luogo a corrispondenti e pronti adeguamenti da parte del Gestore.
Quest'ultimo dovrà provvedere agli opportuni adeguamenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

ART. 17 - *Sicurezza e riservatezza*

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal D. Lgs 163/2003 e ss. mm. ed ii.
I dati saranno raccolti secondo i principi indicati dall'art. 4 del regolamento comunitario citato e le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul trattamento dei dati previste dall'art. 32.
Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
La Scuola ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione della Convenzione.
L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Scuola è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
La Scuola può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che la Scuola sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Scuola in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

ART. 18 - Validità della convenzione e norme finali

La presente convenzione ha validità tra le parti per due anni scolastici a decorrere dall'anno educativo 2022-2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 l'ente gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2*bis* Tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che intenderà provvedervi.

Ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'ente gestore, qualora questo non rientri tra i soggetti esenti ai sensi dell'art. 16 della Tabella di cui all'Allegato B, del D.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora una parte intendesse recedere dalla presente convenzione, deve darne comunicazione scritta all'altra parte entro il 30 giugno. Gli accordi si intendono sciolti al termine dell'anno educativo nel quale è stata effettuata la comunicazione di recesso.

Qualora venissero riscontrate gravi inadempienze agli obblighi assunti, fra i quali devono essere considerati la perdita dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, l'Amministrazione Comune si riserva di esercitare il diritto di recesso, con semplice comunicazione scritta.

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione della convenzione è attribuita alla giurisdizione del Foro di Ferrara. E' escluso l'arbitrato.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Comune di Cento

_____

COMUNE DI CENTO

Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Corporeno